



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
PROVINCIA DI TREVISO

*REGOLAMENTO DELL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO*

Approvato con deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 34 del 30/11/2018

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1: Oggetto del Regolamento

ART. 2: Obiettivi

TITOLO II

**ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO E ORGANI CONSULTIVI**

**ART. 3: Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di
Volontariato operanti nel territorio**

ART. 4: Organi dell'Albo delle Associazioni

**ART. 5: Perdita della carica di segretario e componente del Comitato di
coordinamento o dell'Assemblea**

ART. 6: Pubblicità

ART. 7: Rinvio alle leggi vigenti

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il Comune di Castello di Godego riconosce e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini che perseguono finalità di interesse della comunità locale e che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso l'Albo comunale delle Associazioni e il funzionamento dei relativi organi consultivi quale fondamentale espressione di solidarietà, partecipazione, pluralismo e progresso civile.

Art. 2

Obiettivi

Gli organi consultivi dell'Albo comunale delle Associazioni possono esprimere suggerimenti e proposte all'azione degli organi istituzionalmente competenti del Comune, per una migliore organizzazione e valorizzazione delle attività delle associazioni, nel rispetto delle singole individualità, al fine di creare un proficuo dialogo e scambio di idee tra associazioni ed amministrazione comunale.

Tra le finalità vi sono pertanto:

- a) il coordinamento tra le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio;
- b) il favorire e far crescere nella comunità le diverse forme aggregative;
- c) la proposta di iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civico-sociale anche attraverso assemblee o incontri pubblici;
- d) la promozione e la collaborazione in ordine ad iniziative di carattere comunale e sovra comunale sempre riferite all'ambito associativo;
- e) il coordinamento di un calendario annuale delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale.

TITOLO II

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO E ORGANI CONSULTIVI

Art. 3

Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato operanti nel territorio

1. Il Comune è dotato, come previsto dallo Statuto Comunale, dell'Albo comunale delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, nel seguito "Albo delle Associazioni", che non hanno scopo di lucro, finalità sindacali o politiche. Si intende "operante nel territorio" l'Associazione o organizzazione di volontariato che proponga attività che coinvolgano la cittadinanza godigese.

L'Albo è ripartito in sezioni distinte, ciascuna dedicata alle seguenti finalità:

- Cultura e manifestazioni
 - Sociale
 - Sport
2. L'iscrizione all'Albo dà diritto a concorrere alla concessione di contributi ordinari, alle precedenza all'uso delle palestre e locali comunali e ad altri vantaggi economici secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

3. L'iscrizione all'Albo è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area competente.
4. La domanda di iscrizione deve essere corredata dall'Atto Costitutivo, e/o Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza, nonché dall'elenco delle attività proposte che coinvolgano la cittadinanza godigese.
Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
5. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o scrittura privata oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso il Comune la seguente specifica documentazione:
 - assenza di fine di lucro;
 - democraticità della struttura e degli incarichi di rappresentanza;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità di tutte le prestazioni fornite.
 - b) avere almeno 20 associati;
 - c) proporre attività che coinvolgano la cittadinanza godigese.
 - d) pubblicità dei criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
6. All'Albo delle Associazioni possono essere iscritti altri soggetti di volontariato (comitati, ecc..) che devono dichiarare di avere i seguenti requisiti:
 - assenza di fine di lucro;
 - democraticità della struttura e degli incarichi di rappresentanza;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità di tutte le prestazioni fornite.
 - avere almeno 20 associati;
 - proporre attività che coinvolgano la cittadinanza godigese.
 - pubblicità dei criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
7. Ai sensi dello Statuto comunale, le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato per mantenere l'iscrizione devono inoltrare annualmente al Comune, entro il 1 febbraio, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate, di persistenza delle condizioni di iscrizione, previste nei commi precedenti.
8. Tutte le Associazioni /Comitati iscritti all'Albo delle Associazioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, manterranno l'iscrizione fino alla prima revisione annuale. In occasione della prima dichiarazione annuale di cui al punto 7, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, le Associazioni precedentemente iscritte dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, pena la cancellazione dall'Albo delle Associazioni.
9. Sono sospese e cancellate dall'Albo con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area competente, le Associazioni iscritte e gli altri soggetti di volontariato iscritti:
 - a) che ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Castello di Godego;
 - b) in caso di perdita dei requisiti di cui sopra;
 - c) in caso di mancata comunicazione del permanere dei requisiti di cui al presente articolo, su sollecito dell'ufficio competente.

Per le casistiche di cui ai punti b) e c) la cancellazione avviene d'Ufficio.

10. Il provvedimento di cancellazione viene portato a conoscenza del legale rappresentante dell'Associazione e del Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo, nei modi ritenuti più idonei dal competente ufficio.
11. La cancellazione disposta d'ufficio ai sensi del comma 9 lett. c) comporta per l'Associazione l'impossibilità di nuova iscrizione all'Albo delle Associazioni per n.2 anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

Art. 4

Organi dell'Albo delle Associazioni

Sono organi consultivi dell'Albo delle Associazioni: l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento.

a) L'Assemblea

L'Assemblea è composta da ciascun Presidente, Responsabile o delegato delle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni nonché dall'Assessore con referato alle Associazioni - o duo delegato - il quale non ha diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dall'Assessore competente per materia, anche su richiesta dei Presidenti/Responsabili/Delegati di almeno 1/5 (un quinto) delle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni. L'Assessore che ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea ha diritto a parteciparvi senza diritto di voto.

La convocazione, indicante l'ordine del giorno, deve essere comunicata e fatta pervenire per e-mail almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso d'urgenza i giorni sono ridotti a tre.

Ciascun componente dell'Assemblea, in caso di assenza o impedimento a presenziare alle riunioni, può delegare un membro dell'Associazione, il quale gode degli stessi diritti di parola e voto.

L'Assemblea svolge ogni funzione consultiva che gli viene proposta dal comitato di coordinamento.

Relativamente ad argomenti di particolare specifica natura, l'Assemblea può avvalersi della partecipazione di persone esterne, con solo diritto di parola.

La convocazione può essere disposta anche per una o più sezioni di appartenenza di cui all'art. 3.

b) Il Comitato di Coordinamento

Il Comitato di coordinamento è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, uno dei quali con funzioni di segretario, nonché dall'Assessore con referato alle Associazioni - o suo delegato - il quale non ha diritto di voto.

L'elezione avviene a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.

Il Comitato di coordinamento coordina le attività dell'Assemblea, propone gli argomenti da sottoporre all'assemblea, dà esecuzione alle proposte e alle decisioni assunte dalla stessa.

I componenti del comitato di coordinamento durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato di Coordinamento uscente provvederà al passaggio di consegne ai nuovi eletti.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea e degli ulteriori atti eventualmente prodotti e li trasmette all'ufficio comunale competente.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea non è previsto alcun quorum costitutivo. Per la validità delle riunioni del Comitato di coordinamento è previsto il quorum costitutivo di almeno 3 membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, con voto palese o, qualora fosse richiesto, in forma segreta.

Tutte le cariche sono gratuite e onorifiche.

Art. 5

Perdita della carica di segretario e componente del Comitato di coordinamento o dell'Assemblea

1. il Segretario, i membri del comitato di coordinamento o dell'Assemblea perdono dette cariche per:
 - a) dimissioni;
 - b) cancellazione dell'Associazione dall'Albo delle Associazioni;
 - c) venir meno dell'appartenenza all'Associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, si procede alle conseguenti sostituzioni.

Art. 6

Pubblicità

1. Il comitato di Coordinamento può chiedere all'Amministrazione Comunale la pubblicazione di notizie e documenti dallo stesso forniti.
2. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.

Art. 7

Rinvio alle leggi vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti.